

ODCEC


LEZIONI DEL
15 DICEMBRE 2015

FASE ISTRUTTORIA

↳ LIQUIDAZIONE E ACCREDITAMENTO

↳ ISTRUTTORIA INFORMATIZZATA

↳ ALTRE ATTIVITA' ISTRUTTORIE



L'ATTUAZIONE DEL TRIBUTO

TRIBUTI
SENZA
ACCERTAMENTO



PRESUPPOSTO
↓
OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA

ESEMPI:
- TASSA DI CIRCOLAZIONE
- IMPOSTA DI BOLLO

TRIBUTI
CON
ACCERTAMENTO



PRESUPPOSTO
↓
ATTUAZIONE
↓
OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA

(alti posti in essere sic del CONTRIB. che dell'A.F.)

Nell'ambito dei TRIBUTI CON ACCERTAMENTO un ruolo centrale con la RIFORMA TRIBUTARIA degli ANNI 70 ha assunto la DICHIARAZIONE quale adempimento cardine per realizzare l'AUTO LIQUIDAZIONE e l'ADDEBITAMENTO SPONTANEO.

Empre in quest'ambito l'INTERVENTO dell'A.F. può assumere i connotati di:



LIQUIDAZIONE



CONTROLLO FORMALE



ATTIVITA' USTRUTORIA



ACCERTAMENTO

2

LIQUIDAZIONE

NOZIONE

- attività pressoché MECCANICA di verifica del QUANTUM dovuto dal contribuente (appunto LIQUIDAZIONE)
- si tratta di una VERIFICA prettamente INTERNA ("CARTOLARE") non si va oltre la singola DICHIARAZIONE
- fase antecedente a quella dell'eventuale ACCERTAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 36 BIS
DPR 600/1973 → IRPOTE
DIRITTE

ART. 54 BIS
DPR 633/1972 → IVA

L'ANALISI VERBALE CONDOTTA RIGUARDO L'ART. 36 BIS
MA ANALOGHE CONSIDERAZIONI VALGONO AI FINI IVA
(1)

PRESUPPOSTO

Avvenuta presentazione di una
DICHIARAZIONE

(1) si parla di LIQUIDAZIONE anche in tema di IRPOTE o di REGISTRO o in tema di redditi eccedenti a tassazione separata ma è altra cosa: qui all'Art. non è affidato un controllo su attività uteristica ma la fase della fisiologica LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

3

OGGETTO

CONTROLLO LQUIDAZIONE che mira alla
CORREZIONE
ERRORE
- MATERIALI
- DI CALCOLO
riguardanti

VERSAMENTI DELLE IMPORTE

DETERMINAZIONE DEGLI
IMBONIBILI

e, in genere,
OGNI ERRORE RICHIAMABILE
DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE
DALLA DICHIARAZIONE

ESTO

DEBITO → Versamento

CREDITO < Compensazione
Rimborso

LETTURA
ARTICOLO
36 BIS

leggere


CARATTERISTICA
PECUARE di
TALE FORMA di
CONTROLLO



NON RICHIEDE LO
SVOGLIMENTO DI
ALCUNA ATTIVITA'
DI RICERCA DI
INFORMAZIONI
DA PARTE DELL'AF.

DATI PRESENTI
IN DICHIARAZIONE

DATI PRESENTI IN
ANAGRAFE TRIBUTARIA



UFFICIO
COMPETENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE

- DIREZIONI PROVINCIALI
(UFFICI PERIFERICI)

MODALITÀ DI
ESECUZIONE

PROCEDURA AUTOMATIZZATA
E GENERALIZZATA

(Riguarda tutte le DICHIARAZIONI)

TERMINI

▶ Inizio del periodo di PRESENTAZIONE
della DICHIARAZIONE relativa
all'ANNO SUCCESSIVO

(ESEMPIO: per la dichiarazione dei
redditi (UNICO) l'inizio del
periodo di presentazione
è il 2 MAGGIO di ciascun
anno)

ANNO DI IMPOSTA: 2014

DICHIARAZIONE SUCCESSIVA: 2015

TERMINI: CONTROLLO ENTRO 2 MAGGIO 2016

▶ NATURA DEL TERMINI → ORDINATORIO
(NON PENALE)
non è previsto a pena di decadenza
della POTESTÀ DI CONTROLLO

5

LE IPOTESI DI CONTROLLO

CORREZIONI

- ERRORI MATERIALI e DI CALCOLO commessi dai contribuenti nella DETERMINAZIONE di
 - IMBONIBILI
 - IMPOSTE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI
- ERRORI MATERIALI commessi dai contribuenti nel RIBETTO DELLE ECCEDENZE di
 - IMPOSTE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI

RISULTANTI
DALLA
PRECEDENTI
DICHIARAZ.

RIDUZIONI

- DETRAZIONI d'imposta
 - indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge
 - non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- DEDUZIONI dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge • non spettanti
- CREDITI D'IMPOSTA e ipotechi in misura

6

CONTROLLO

- Tempestività dei VERSAMENTI

- IMPOSTE
- CONTRIBUTI
- PREMI



a titolo di SALDO o ACCONTO

- RITENUTE ALLA FONTE operate in qualità di SOGGERITO D'IMPOSTA (DICHIARAZIONE F70)

- Regolarità delle COMPENSAZIONI

LA PROCEDURA FORMALE

RICHIESTE AL
CONTRIBUENTE



NESSUNA

la procedura è attiva d'incarico dell'AF con l'inizio

COMUNICAZIONE
da parte dell'AF



SI

(della quale, nelle press.,
AVULSO BONARIO)

7

OGGETTO DELLE
COMUNICAZIONI
(comunicazioni di -)
(ESITO)

- REGOLARITA'
- IRREGOLARITA' NEI SOLI
VERSAMENTI
- ALTRE
IRREGOLARITA'
- MINOR CREDITO
- MINOR RIMBORSO
- INCOERENZA
quando emergono errori
NON CORREGGIBILI AUTOMATICAMENTE
che potrebbero innescare
ulteriori attivita' dell'AF
(ESEMPLO → ANOMALIE MODI DI SOSTITUIRE
→ SPORNETTO)

PROCEDURA

Se emerge quanto sopra l'ESITO della
LIQUIDAZIONE e' COMUNICATO AL
CONTRIBUENTE

PER EVITARE LA REITERAZIONE
CONSENTIRE LA REGOLARIZZAZ.

IL CONTRIBUENTE ENTRO 30 GIORNI
DAL RICEVIMENTO PUO' FORNIRE
EVENTUALI CHIARIMENTI

PER PAR CONDIZIONE ANCHE TALE TERMINE NON E' PRESENTAZIONE

8

I CHIARIMENTI
possono essere
forniti

- Presso gli UFFICI
- TRAMITE PEC
- ASSISTENZA TELEFONICA
ad un numero ministeriale dedicato
- CANALE CIVIS canale telematico riservato agli INTERMEDIARI

ADEMPIMENTO

Se il contribuente
riscontra la RAGIONevolezza
della COMUNICAZIONE
deve pagare

ENTRO
30 GG.
dal RICEVIMENTO

→ in caso di
NOTIFICA
A mezzo BPA

ENTRO 90 GG
IN CASO DI INVIO
TELEMATICO
ALL'INTERMEDIARIO (VEDI ALLEGATO)

IN UNICA SOLUZIONE

PAGAMENTO

RATEAZIONE

CRIFORNA D.LGI. 159/2015

IN CASO DI RATEAZIONE LA 1ª RATA DEVE ESSERE PAGATA ENTRO I TERMINI DI PAGAMENTO
SE ≤ 5000,00 → MAX 8 RATE TRIM. (prime 6)
SE > 5000 - fino a 20 RATE TRIM.



Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento	I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
Conferimento dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
 Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

9

CAUSE DI
DECADENZA
DALLA
RATTAZIONE
(ferme l'ipotesi
del c.d.
"LIEVE INADIMP.")

PAGAMENTO 1^A RATA OLTRE
I 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO

PAGAMENTO DI UNA "DEUS AUTIS"
RATE TRIMESTRALI OLTRE IL
TERMINI DI PAGAMENTO DELLA
RATA SUCCESSIVA

IL LIEVE
INADIMPIIMENTO

(novità del D.LGS.
159/2015)

Non si verifica la
DECADENZA

l'importo pagato è INFERIORE
AL DOVUTO me:

- ~~per un importo~~ NON
SUPERIORE AL 3%
DELLA TOTALE DELLA RATA

- e comunque per una
somma NON SUPERIORE
A € 10.000,00

TARDIVO VERAMENTO DELLA
RATA NON SUPERIORE A
7 GIORNI

10

Se invece si verifica l'

INADDEMPIMENTO



ISERZIONI A RUOLO

(una delle ipotesi residuali di esistenza del ruolo)



NOTIFICA

CARTELLA DI PAGAMENTO

A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (ART. 25 DPR 602/1973) (TERMINE PERENTORIO)

ESEMPIO

PERIODO DI IMPOSTA	ANNO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZ.	TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA
2014	2015	31.12.2018

Quindi entro il 31 DICEMBRE 2015 devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2011 (UNICO 2012)

In scadenza a fine anno le cartelle per i 36-bis sul 2011

Per i controlli formali, invece, è in scadenza l'annualità 2010, stante il disposto dell'art. 25 del DPR 602/73

Alfio CISSELLO

Martedì, 15 dicembre 2015

Le **cartelle di pagamento**, specie se emesse sulla base della dichiarazione, come quasi tutti gli atti impositivi, devono essere notificate entro termini decadenziali.

Per effetto dell'art. 25 del DPR 602/73, la **cartella di pagamento** deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:

- secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 51-bis del DPR 633/72;
- quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di **dicontrollo formale** ex art. 36-ter del DPR 600/73.

Entro il prossimo 31 dicembre, quindi, devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2011 (modello UNICO 2012), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica, oppure **2010**, per le attività di controllo formale (modello UNICO 2011).

Invece, per le società che non hanno l'esercizio sociale **coincidente** con l'**anno solare**, il termine decorre non dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di "scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata".

Si evidenzia che, a seguito delle più recenti prese di posizione della Cassazione, per la cartella di pagamento derivante da **sentenza passata in giudicato** non opera il termine di decadenza biennale prima indicato, ma la **prescrizione** decennale, siccome il titolo in base al quale si riscuote non è più l'atto ma la sentenza. Così, il termine indicato finisce con l'essere circoscritto agli accertamenti non impugnati e alle omesse riassunzioni in rinvio (si veda "Nell'estinzione del processo termine per notificare la cartella differenziato" del 1° aprile 2015).


Il DLgs. 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha poi introdotto specifici termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito di **procedure concorsuali**.

L'integrativa sposta i termini di decadenza

Come previsto dalla L. 190/2014, in caso di dichiarazione integrativa (anche trasmessa in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, limitatamente agli elementi **oggetto di rettifica**. Nel nostro caso, potrebbe trattarsi di un contribuente che espunge dalla dichiarazione una detrazione d'imposta perché, a posteriori, si è accorto di non averne diritto.

Come detto per gli avvisi di accertamento (si veda "A fine anno, in solfita il modello UNICO 2011 per decorrenza dei termini" dell'8 dicembre 2015), vale il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il **notificante**, alla consegna dell'atto all'agente notificatore o nella data di spedizione. Allora, se, ad esempio, la cartella di pagamento è ricevuta dal contribuente il 4 gennaio 2016, il termine decadenziale risulta osservato se l'atto è stato consegnato all'agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2015.

Periodo d'imposta	Anno in cui è stata presentata la dichiarazione	Termine per la notifica della cartella di pagamento	Tipologia di iscrizione a ruolo
2009	2010	31 dicembre 2013	Liquidazione automatica
2010	2011	31 dicembre 2015	Controllo formale
2011	2012	31 dicembre 2015	Liquidazione automatica
2012	2013	31 dicembre 2016	Liquidazione automatica
2013	2014	31 dicembre 2018	Controllo formale
2013	2014	31 dicembre 2017	Liquidazione automatica
2014	2015	31 dicembre 2019	Controllo formale
2014	2015	31 dicembre 2018	Liquidazione automatica



IMPUGNABILITÀ DELL' ATTO

(COMUNICAZIONE EX
ART. 36 BIS)

La Giurisprudenza ultima
(a partire dal 2012)
ha fatto rientrare le
comunicazioni ex 36 BI
e 36 TER nell'ambito
degli

AVVISI DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

e, quindi, ATTI IMPUGNABILI
innanzi al giudice Tributario
ai sensi dell' ART. 19

D.LGS. 546/1992 (*) vedi
M.BIS

CONSIGLIO :

optare per l'INVIO TELEMATICO
AL PROFESSIONISTA (INTERMEDIARIO)
in quanto

a) si entrano in discussione con
il CLIENTE

b) si allungano i termini per
l'eventuale pagamento
(non più 60 ma 90 giorni)

M BLS

IMPUGNABILITÀ

⇒ Tuttavia si tratta di una
IMPUGNAZIONE FACOLTATIVA
nel senso che la mancanza impugnaz.
non determina la DEFINITIVITÀ
DELLA PRETESA

↓
L'IMPUGNAZIONE potrà essere
REITERATA o addirittura eseguita
per la prima volta con l'emanazione
dell'ATTO TIPOICO previsto
dell'ART. 19 D. LGS. 546/92

↓ quindi

ISCRIZIONE A RUOLO

e/o

CARTUCCIA DI PAGAMENTO

in tale sede potranno farsi valere
i vizi dell'ATTO PRELAPSO
(COMUNICAZIO ex ART. 36 BIS)

12

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 36 TER DPR 600/1973)

REQUISITI NORMATIVI

36 TER II. DD.
(rectus IMPRESSE SUI
REDDITI)

LETTURA
ARTICOLO

- leggere -

NON RIFORMA NE' RIFORMA IVA una norma
endoga all'art. 36 TER

OGGETTO

- Vi è una RIDOTTA ATTIVITA' ISTRUTTORIA
(vi possono essere RICHIESTE DI DOCUMENTI
al contribuente)

- si va oltre la DICHIARAZIONE ma
si è comunque nell'ambito di RICONTRI
DOCUMENTALI (anche IN CROCIATI)
- non si va nel MERITO nelle
questioni VALUTATIVE; quindi, anche
il controllo in esame NON
costituisce FATISPECIE di ACCERTAMENTO
IN SENSO STRETTO.
- Conferma di ciò si rinviene anche
nell'apertura letterale del comma 2
dell'ART. 36 TER "SENZA PRESUNZIONI
DELL'AZIONE ACCERTATRICE A NORMA DEGLI ARTI. 37 e SS.

13

UFFICIO
COMPETENTE




AGENZIA DELLE ENTRATE
- DIREZIONE PROVINCIALE
(UFFICI PROPRI)

MODALITA' DI
ESECUZIONE



CONTROLLI SELETTIVI
fissati con decreto MINISTERIALE

TERMINE



ENTRO IL 31/12 DEL 2°
ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ESEMPIO :

ANNO D'IMBITA : 2014

ANNO DI PRESENTAZ. DICHIARAZ. : 2015

CONTROLLO ENTRO IL : 31/12/2017



TERMINE ORDINATORIO

LE SINGOLE IPOTESI

ESCLUDERE IN TUTTO O IN PARTE

- ▶ SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTI NON RESULTANTI
 - dalle DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI D'IRRITA
 - dalle COMUNICAZIONI ex ART. 20 DPR 605/1973
 - dalle CERTIFICAZIONI UNICHE
- ▶ le DETRAZIONI d'imposta non spettanti in base ai DOCUMENTI RICHIESTI
- ▶ le DEDUZIONI del reddito non spettanti in base ai DOCUMENTI RICHIESTI

DETERMINARE →

I CREDITI D'IRRITA spettanti in base ai dati risultanti dalle DICHIARAZIONI e ai DOCUMENTI richiesti ai contribuenti

LIQUIDARE →

la MAGGIORE IMPOSTA IRPEF e i MAGGIORI CONTRIBUTI dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più DICHIARAZIONI o CERTIFICAZIONI

CORREGGERE →

errori materiali e di calcolo commessi nelle DICHIARAZ. DEI CONTRIBUENTI D'IRRITA

15

PROCEDURA

RICHIESTE AL
CONTRIBUENTE
(o AL ISTITUTO D'IMPOSTA)




SI

INVITO, PER VIA TELEFONO O IN
FORMA SCRITTA, A FORNIRE
CHIARIMENTI e ~~ad~~ a TRASMISSIONE
RICHIESTE DI VERBALE e ALTRI
DOCUMENTI non allegati alla
dichiarazione o difformi
dei dati forniti da terzi



Come fornire chiarimenti (vedi
30 BU
Tramite Telefono)

COMUNICAZIONE
AL CONTRIBUENTE



SI

INDICAZIONE DEI MOTIVI che
hanno dato luogo alla
POTIFICA degli

- IMPRUBILI
- IMPURE
- RITENUTE
- CONTRIBUTI
- PREMI

per consentire anche la
segnalazione di eventuali DATI
ed ELEMENTI NON CONSIDERATI
o VALUTATI ERRONEAMENTE IN
SEDE DI CONTROLLO FORMALE

(16)

ADDEMPIMENTO → vedi 36 BIS

- PAGAMENTO

- RATEAZIONE

- CAUSE DI DECADENZA

- LIVEL INADEMPIMENTO

→ vedi 36 BIS

INADEMPIMENTO → ISCRIZIONE A RUOLO
(ipotesi residue)

TERMINI PER NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO

(TERMINI PRESENTAZIONE)
- pena decadenza

→ ENTRO IL 31/12 DELL'QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

→ quindi entro il 31 DIC. 2015 dovranno essere notificate le cartelle relative al periodo d'imposta 2010 (UNICO 2011)

IMPUGNABILITA' DELL'ATTO

(COMUNICAZIONE •)
AVVIO BONARIO


→ vedi 36 BIS

IL 730
PRECOMPILATO

PARTICOLARITÀ PER I
SOGGETTI DESTINATARI
della "DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA"

Il controllo 36 IR non ha luogo se
→ il contribuente ACCETTA SENZA
MODIFICHE la dichiarazione

→ apporta MODIFICHE che non incidono
sulla determinazione del REDDITO
o dell'IMPOSTA



apporta MODIFICHE SOSTANZIALI ma
si avvale di un CAF o di un
PROFESSIONISTA ABILITATO

↓ in questo caso
il CAF o il PROFESSIONISTA

→ è DESTINATARIO DEI
CONTROLLI


→ risponderà per l'eventuale
pagamento delle IMPOSTE,
SANZIONI e INTERESSI



DOBBO DI
"LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE"
ex ART. 53 COST.

si scade il PAGAMENTO delle
MANIFESTAZIONI DI CARENZA CONTRIBUTIVA
(SENZA PROVVEDERE IL MECCANISMO DELLA
RIVALSA)

18




CONTROLLO DI MASSA
GENERALIZZATO
(di TUTTE le dichiarazioni)

→ AUTOMATICO

CONTROLLO RISTRETTO → EVENTUALE
(di caso in caso un DM fissa i criteri)

INDICI DI VALUTAZIONE
CARATTERI OPERATIVI
UPPERI PERIFERICI



(il contribuente è invitato a fornire argomenti prima della comunicazione FINALE)

NULLITÀ DELLA CARTA DI PAGAMENTO

NON PRECORSA DAL CONTRADDITTORIO

↓
ART. 36 TER

NON PRECORSA DALLA COMUNICAZIONE FINALE

↓
36 BIS e 36 TER
anche perché verrebbe meno il beneficio della PIAZZAZIONE DELLE SANZIONI (VOCI INPEA)

19

CARATTERISTICA COMUNE

Nell'uno (36 BIS) come nell'altro (36 TER) NON SIAMO IN UNA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO



- NON SI CONTESTA LA VERIDICITÀ DEI FATTI ESPRESI NELLA DICHIARAZIONE
- CON COME NON SI PROCEDURE AD UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO
- NEPPURE SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE FATTI O ATTI DIVERSI DA CIÒ CHE È INDICATO IN DICHIARAZIONE

→ PER FARE CIÒ OCCORRE PROCEDERE CON "ACCERTAMENTO IN SENSO STRETO"

TASSA IMBASTAZIONE È CONFERMATO ANCHE DALLA

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ACCERTAMENTO le sanzioni sono applicate in MISURA VARIABILE

→ del 100 al 200 % della MARGINE IMBASTAZIONE

36 BIS → SANZIONI IN MISURA RIDOTTA AD 1/3 DI QUELLA COMUNITARIA $\frac{30\%}{3} = 10\%$

36 TER RIDOTTA A 2/3 ⇒ 20%

20

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

NON NECESSARIO
PER 36 BIS

PREVISTO, INVECE,
DALLA NORMA PRESSO
NEL CAPO DEL
36 TER

- ART. 7, C. 1,
L. 212/2000

- ART. 3
L. 241/90

N.B.

Parliamo di MOTIVAZIONE in senso proprio
come ESPLICAZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO

Nel 36 BIS un minimo di ESPLICAZIONE
VI E' ma non E' una MOTIVAZIONE IN
SENSO PROPRIO

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

PROMESSA

L'attività dell' A.F. NON SI ESAURISCE nel CONTROLLO della DETERMINAZIONE DEL PRESUPPOSTO

↓ quindi

nell'emanazione dell' AVVISO DI ACCERTAM. (non sempre l'attività è finalizzata all'emiss. di detto atto)

INFATTI
il rispetto degli

CONTROLLI
possono avere
ad OGGETTO
anche

A ADEMPIMENTI FORMALI E STRUMENTALI

CONNESSI E PROPEDUTICI RIGUARDO AL VERIFICARE DEL PRESUPPOSTO

o ANCHE DAL PRESUPPOSTO SINCORRATI

possono inoltre riguardare

CONTRIBUENTI
TERZI

A PREVENZIONE E VIGILANZA

A ATTIVITA' MERAMENTE CONSOCIATIVE

ad es. per l'elaborazione degli STUDI DI IMPATTO o per il BUDGETING

CARATTERISTICHE
PECULIARI
DELL'ATTIVITA'
ISTRUTTORIA

1. Il procedimento non richiede che sia necessariamente effettuato un premio **CONTRADDITTORIO**

2.

l'attività istruttoria incide sulle **LIBERTA' INDIVIDUALI DEL PRIVATO**

- ETIMPI : = segreto professionale
- = domicilio
- = privacy

di RILLEVANZA

- COSTITUZIONALE
- ma anche INTERNAZIONALE (ART. 8 CEDU)

Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo

CONSEGUENZE LEGATE A TALI CARATTERISTICHE

1. l'eleonazione dei POTERI ISTRUTTORI deve essere **TASSATIVA**

2. l'esercizio dei poteri istruttori deve avere dei **LIMITI**

3. Deve essere garantita una **TUTELA** contro l'abusivita' dell'esercizio

LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI

LIMITI PREVISTI
DALLA LEGGE

In alcuni casi la NORMA stessa che disciplina l'esercizio prevede dei LIMITI

(es. AUTORIZZAZIONE)

PRINCIPI DI
PROPORZIONALITA' e
RAGIONEVOLEZZA

PROPORZIONALITA'

I mezzi istruttori impiegati devono essere ADEGUATI AL FINE PERSEGUITO
principio sancito nell'art. 12, c 1,
L. 212/2000

previsti dalla STATUTO dei comuni del comune
ma Anche di elaborazione
DOTTRINALE e GIURISPRUDENZIALE

RAGIONEVOLEZZA

Le attività d'indagine dovranno avere
UNA LORO UTILITA' e non essere,
appunto IRRAGIONevoli

(es. : acquisizione di documentazione
irrilevante)

TUTELA

ESERCIZIO DEL
POTERE AL DI
FUORI DEI LIMITI
di cui sopra



INTERESSI
LEGITTIMI



TUTELA
DIFFERITA



ATTO
IRREGOLARE
(TAR o GIUDICE
TRIB.)

AZIONE ISTRUTTORIA
AL DI FUORI DEI
POTERI



DIRITTO
SOBETTIVO



TUTELA
IMMEDIATA → GO

SOGGETTI
DESTINATARI
DEI CONTROLLI

→ 36 BIS TUTTI I CONTRIBUENTI

→ 36 TER

EU ALTRI
CONTROLLI C.D.
ESSENZIALI
CAPITOLI ISTRUTTORIA

CRITERI SELETTIVI



PRINCIPIO DELLA
C.D. "EVENTUALITA'"
DELL' ACCERTAMENTO

CRITERI SELETTIVI → fissati ANNUALMENTE
(ART. 37 DPR 600/73) del MINISTRO DELLE
FINANZE (D.M.)

EFFICACIA
GIURIDICA
DEI D.M.

→ EFFICACIA MURAMENTE
INTERNA
(come le C.M.)
NON VINCOLANTE

→ UNICO LIMITE: ABUSO DI
POTERE

inteso come "ACCERTAMENTO"
nei confronti di SPECIFICI
CONTRIBUENTI

QUINDI perché non
sono vincolanti
ADS
GDF possono agire anche
DI PROPRIA INIZIATIVA
SU SEGNALAZIONI NON ANONIME

Sempre a proposito dei SOGGETTI I DESTINATARI DEI CONTROLLI va ricordata la norma

ART. 12, comma 2,
LEGGE 212/2000

Il contribuente soggetto a controlli HA DIRITTO di ESSERE INFORMATO

▶ delle RAGIONI che HANNO GIUSTIFICATO LA VERIFICA

▶ dell'OGGETTO CHE LA RIGUARDA



SOGGETTI
TITOLARI
DEI POTERI
ISTRUTTORI

AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

GUARDIA DI
FINANZA

RUZIA TRIBUTARIA

RUZIA VALUTARIA

RUZIA GIUDIZIARIA



CLASSIFICAZIONE DEI RTTIRI ISTRUTTORI

a) RTTIRI DI RICHIESTE AL CONTRIBUENTE O A TERZI INFORMAZIONI ("RICHIESTE")

i) TRASMISSIONE DI DATI E NOTIZIE (anche tramite invio di questionari)

ii) ESTIBIZIONE E TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

iii) "INVITARE" IL CONTRIBUENTE A COMPARE PER INFORMAZIONI O CHIARENZE

b) RTTIRI DI EFFETTUAZE

ACCESSI
ISPEZIONI
VERIFICHE


presso il CONTRIBUENTE
o TERZI

INADDEMPIMENTO
ALLS "RICHIESTE"
Conseguenze

① SANZIONE AMMINISTRATIVA
(ART. 11 D. LGS. 471/1997)
(da € 258,00 a € 2.065,00)

② LE NOTIZIE I DATI GLI ATTI, I DOCUMENTI, I LIBRI E "REGISTRI" NON SIBILI O NON TRASMESSI IN RISPOSTA ALLS RICHIESTE

REFUTO INGIUSTIFICATO



NON SONO VALERE PRESSO IN CONTRARZO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE in sede
@ min. ve o/o giurisdizionale

(27)

(3)

LEGITTIMAZIONE ALL'ACERTAMENTO
INDISTINTO (O EXTRACONTABILE)

che consente all'A.P. di prendere dalle
RISULTANZE DEL BILANCIO e dalle SCRITTURE CONTABILI
e di UTILIZZARE

PREJUNZIONI C.D.
" SEMPLICISSIME "

→

per le cose dei requisiti
di GRAVITA', PRECISIONE e
CONCORDANZA

e
DATI e NOTIZIE
COMUNQUE RACCOLTI

(4)

RILEVANZA PENALE ALLA RISPOSTA MENDACE
ALLE RICHIESTE DEGLI UFFICI
O ESIBIZIONE DI ATTI O DOCUMENTI FALSI

LE INDAGINI FINANZIARIE

POTERS
AUTONOMO


Per l'importanza assunta nel corso del tempo costituisce un Autonomo POTERS ISTRUTTORIO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

ART. 32, comma 1, m. 6 bis, 7
DPR 600/1973

PROCEDURA

RICHIEDITA
DELL'AF



RESPONSABILITÀ
DELLA STRUTTURA



DA' NOTIZIA
IMMEDIATA AL
SOGETTO INTERESSATO

PRIMA

AUTORIZZAZIONE DEL

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AGENZIA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE REGIONALE
OPPURE PER LA CDP

IL COMANDANTE DI ZONA

SUPPLEMENTO AL
SEGRETO BANCARIO E
DEL SEGRETO FISCALIALE

ULTIMA
EVOLUZIONE



ARCHIVIO UNICO DEI
RAPPORTI FINANZIARI
(presso ANAGRAFE TRIBUTARIA)



→ Gli intermediari finanziari
comunicano

- DATI IDENTIFICATIVI
- ESISTENZA DEI RAPPORTI
- QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA compresa tutte le MONTAGNATE DEI RAPPORTI

UT 14220
DELLI
INDAGINI
FINANZIARIE

→ ART. 32, CO. 1, N. 2
DPR 600/1972

→ "PRESUNZIONI
BANCARIE"



31

GIURISPRUDENZA

le he considerate
LEGITTIME purché
tuttavia sia esposto
il CONTRADDITTORIO prima
dell'accertamento

RATIO sui PRESUNTI

Si suppone che sono serviti per
acquiescere costi in nero per
produrre e sua volta PERSI IN
NERO

(DOPPIO GRADO DI PRESUNZIONE)

NATURA: PRESUNZIONI LEGALI
RELATIVE



INVERSIONE DELL'ONERE
DELLA PROVA

a favore dell'A.F.

che sarebbe legittimato ad
emettere il avviso di accertamento
sulla base delle sole RISULTANZE
ACQUISITE IN AMBITO FINANZIARIO

(32)

CORTE COSTIT. (228/2014)


Ha dichiarato l'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE delle PRESUNZIONI DEI PRELUVAMENTI per i LAVORATORI AUTONOMI

In considerazione

- del REGIME CONTABILE
- della mancanza dell'obbligo del conto dedicato
- della fisiologica PROTESSIONE DEI ENTRATI E DEI SPESSE PERSONALI



PRESUNZIONI PER VERBALENTI




AMBITO MOLTO ESTESO



TUTTI I CONTRIBUENTI

purche' TITOLARI DI P.IVA



el limite anche a NON TITOLARI DI P.IVA per accertare ricavi o compensi da ATTIVITA' OCCULTA

PARTICOLARITA'

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

→ VEDI DELEGATO

In questo caso come può il contribuente addurre prova contraria visto che non è tenuto a reperire le documentazione finanziaria?

Indagini finanziarie con prova contraria alleggerita per i «semplificati»

La Regionale di Torino dà rilievo alla capacità contributiva, nonché alla prova contraria del contribuente

/ Alessandro BORGOGGIO

Sabato, 12 dicembre 2015

Nel caso in cui il contribuente abbia adottato la **contabilità semplificata**, i risultati delle indagini finanziarie nei suoi confronti possono assumere rilievo soltanto se i ricavi dichiarati sono inferiori all'ammontare dei versamenti riscontrati sui conti correnti. Ciò poiché la contabilità semplificata non prevede l'annotazione delle movimentazioni finanziarie e, pertanto, non consente di allegare una prova contraria della registrazione in contabilità di ogni movimento contestato. È quanto si desume dall'interessante sentenza n. 873/31/14 della C.T. Reg. di Torino.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, gli Uffici possono porre a base delle rettifiche i versamenti bancari, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; analogamente, sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto **beneficiario** e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti (questi ultimi sono comunque irrilevanti per i lavoratori autonomi: *cf.* Corte Cost. n. 228/2014).

In sostanza, se il contribuente evidenzia che gli importi riconducibili alle operazioni bancarie emergono dalle sue scritture contabili e, quindi, sono stati considerati ai fini della determinazione del reddito, l'Ufficio non può procedere alla rettifica sulla base di tali dati.

Ciò è (relativamente) semplice quando il contribuente è in contabilità ordinaria, laddove tutte le operazioni risultano registrate, mentre diventa più complesso quando la contabilità è tenuta, sussistendone i presupposti, secondo il metodo semplificato, che non prevede la registrazione delle movimentazioni. In tal caso, quindi, come può il contribuente **opporre le scritture contabili** – fattispecie probatoria espressamente prevista dalla norma – al Fisco che contesta una data movimentazione finanziaria?

Nel caso oggetto della pronuncia, i ricavi dichiarati erano di circa 330.000 euro, a fronte di versamenti bancari di 60.000 euro, mentre i costi dichiarati erano di circa 280.000 euro, a fronte di prelevamenti bancari pari a circa 55.000 euro.

33

LA VERIFICA FISCALE L'ACCESSO

NOZIONE

POTERE DI ENTRARE E DI PERMANERE
NEI LOCALI DEL CONTRIBUENTE

FATTISPECIE

I) ACCESSO PRESSO SEDE IN CUI SI
SVOLE ATTIVITA' DI IMPRESA
- COMMERCIALE
- O AGRICOLA

L'accesso deve essere autorizzato
dal CAPO DELL'UFFICIO FISCALE
deputato all'effettuazione del
controllo -

Ciò vale anche nel caso di
ENTI NON COMMERCIALI

II) ACCESSO PRESSO STUDI PROFESSIONALI
La norma per garantire la salvaguardia
del SEGRETO PROFESSIONALE ha
previsto:
- AUTORIZZAZIONE DEL CAPO
DELL'UFFICIO
- NECESSARIA PRESENZA DEL PROFESSIONISTA

34

III) LOCALI AD "USO PROTISCIVO"
per garantire il diritto costituzionale
all'inalienabilità del domicilio (Art. 14 Cost.)
oltre all'AUTORIZZAZIONE del CARO DELL'UFFICIO
occorre anche

AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(PROCURATORE DELLA REPUBBLICA)

IV) LOCALI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI
ESERCITA L'ATTIVITÀ
(es.: abitazione privata del contribuente
" " " di terzi
sedi di enti che non svolgono
attività d'impresa)

OCCORRE CONGIUNTAMENTE

➤ AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA

➤ la sussistenza di GRAVI INDIZI
DI VIOLAZIONE delle NORME
TRIBUTARIE

(la valutazione della sussistenza
spetta al PROCURATORE)

35

PROCESSO VERBALE DI VERIFICA GIORNALIERO

- Deve essere redatto giornalmente per ogni accesso e ogni attività svolta
- Il verbale deve essere STIPESCRITTO DAL CONTRIBUENTE
- Il contribuente deve avere una COPIA

L'ACCESSO NON E' FINALIZZATO A SE STESSO MA STRUMENTALE all'elaborazione di ALTRI ATTI e precisamente:

ISPEZIONE

NOZIONE

CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI o DI ALTRA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE

VERIFICA

NOZIONE

- ESAME della
- COMPLETEZZA
 - VERIDICITA'
 - CORRISPONDENZA con le DICHIARAZIONI o ALTRI ELEMENTI DI FATTO

(36)

DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI



ART. 12
LEGGE 212/2000

- EFFETTIVE ESIGENZE DI INDAGINE E DI CONTROLLO (presupposto per poter effettuare il controllo)
- INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE DELLE RAGIONI E DELL'OGGETTO DELLA VERIFICA
- SCELTA DEL LUOGO
 - Sede
 - C/O PROFESSIONISTA
- DURATA : non più di 30 GG. LAVORATIVI
- PVC finale

EFFICACIA DEL
PVC

NON VINCOLANTE NÉ PER
L'UFFICIO che deve
emanare l'AVVISO DI ACC. TO

NÉ PER IL CONTRIBUENTE

SULLA BASE DEL PVC È
POSSIBILE ISTRUIRE
ISTRIZIONE LEGGENDI O EFFETTUARE IL
SEQUESTRO CONSERVATIVO

3A

- GARANTE DEL CONTRIBUENTE
per far rilevare vizi nell'abente istruzione
il contribuente, può comunicare
- OSSERVAZIONI E RICHIESTE
nei 60 gg. successivi



l'AVVISO DI ACC. TO non può essere, a pena
di nullità, emanato prima del 60 gg.

TUTELA VERSO
LE ILLEGITIMITA'
DELL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE

TUTELA
IMMEDIATA
(cessazione del
comportamento
contro legem o
rimozione dell'
atto illegittimo)
TAR
(Art. 7 comma 1,
Legge 212/2000)
C.O.
E' ESCLUSA LA
GIURISDIZIONE
TRIBUNARIA

TUTELA
DIFFERITA



RICHIESTA DI
ANNULLAMENTO DELL'AVVISO
DI ACCERTAMENTO
ILLEGITTIMO

PER

INUTILIZZABILITA' DELLE
PROVE ILLEGITTIMAMENTE
ACQUISITE

(GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA)



RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI

- TAR -> interesse legittimo
- C.O. -> diritto soggettivo

ESEMPIO : CASO DELLA C.D. "LISTA FALCIANI"

FALCIANI : dipendente di una nota banca svizzera che aveva rubato dati di alcuni clienti che aveva consegnato AMMINISTRAZ. FINANZIARIA FRANCESE

L'A.F. FRANCESE li aveva trasmessi agli atriste US in base allo scambio di informazioni previsto dalla DIRETTIVA COMUNICAZIONE

FALCIANI → FRANCIA → ITALIA

